

**AS 1474**

*Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio*

**EMENDAMENTO**

**Art. 3**

*Al comma 2 le parole “anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento” sono sostituite dalle seguenti “a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)”*

*(Nota. L'emendamento rende più agevole, per il professionista, depositare presso il proprio ordine o collegio professionale copia dei mandati professionali e certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante e, per gli ordini o collegi professionali, gestire la suddetta documentazione.)*

**AS 1474**

**EMENDAMENTO**

**Art. 3**

*Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

Art 3bis. Gli ordini professionali possono istituire delle reti di professionisti e stipulare convenzioni e accordi che garantiscano, al professionista che intenda usufruirne, la possibilità di delegare le proprie attività a terzi. Le reti di professionisti sono definite secondo criteri territoriali e di competenza e supportano l'attività del professionista che si trovi nelle condizioni di impedimento di cui agli articoli 2 e 4.

*(Nota. L'emendamento istituisce la possibilità di creare una rete di professionisti che supporti il collega che si trovi in condizioni temporanee di impedimento e voglia, con il consenso del cliente, delegare le proprie attività ad altri. Non tutti i professionisti possono affidarsi a colleghi che li aiutino in tal senso: la rete dei professionisti costituirebbe un valido supporto e garantirebbe la continuità delle attività del professionista nel rispetto dei principi della correttezza professionale)*

**AS 1474**

EMENDAMENTO

Art. 4

*Al comma 2, le parole “avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa” sono soppresse*

*(Nota. L'emendamento estende la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, a tutte le professioniste che abbiano subito un'interruzione di gravidanza, a prescindere dallo stato di avanzamento della stessa)*

**AS 1474**  
EMENDAMENTO

Art. 4 – PROPOSTA 1

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*1bis* Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto della libera professionista;

in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al **trentesimo** giorno successivo. La libera professionista deve depositare, tramite PEC, presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

**Dal trentunesimo al centocinquantesimo giorno successivo alla data del parto, la professionista può avvalersi, sentito il proprio ordine o collegio professionale, della possibilità di delegare le proprie attività a terzi appartenenti alla rete dei professionisti di cui all'articolo 3bis.**

*(Nota. L'emendamento include il parto della libera professionista tra le ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6. Alla libera professionista che si trovi in condizione di inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale a causa del parto, o al suo cliente, non è imputata nessuna responsabilità a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte della libera professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, e fino al centocinquantesimo giorno dal parto, la professionista, con il consenso del cliente, può usufruire della rete dei professionisti di cui all'articolo 3 bis)*

Art. 4 – PROPOSTA 2

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*1bis* Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto della libera professionista;

in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al **centocinquantesimo** giorno successivo. La libera professionista deve depositare, tramite PEC, presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

*(Nota. L'emendamento include il parto della libera professionista tra le ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6. Alla libera professionista che si trovi in condizione di*



*inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale a causa del parto, o al suo cliente, non è imputata nessuna responsabilità a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte della libera professionista nei centocinquanta giorni successivi al verificarsi dell'evento).*

**AS 1474**  
**EMENDAMENTO**

**Art. 4**

*Dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente:*

*1ter* Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato lo stato di gravidanza a rischio della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno dell'accertamento dello stato di gravidanza a rischio e fino a cessazione dello stesso. La libera professionista deve depositare, tramite PEC, presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo all'accertamento dello stato di gravidanza a rischio, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante la data di accertamento dello stato di gravidanza a rischio, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

*(Nota. L'emendamento include lo stato di gravidanza a rischio tra le ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6. In caso di inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale a causa di uno stato di gravidanza a rischio, e fino a cessazione dello stesso, alla professionista, o al cliente, non è imputata nessuna responsabilità a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte della libera professionista).*